

ART. 1

DENOMINAZIONE

È costituita una associazione sotto la denominazione:

"ASSOCIAZIONE DI ONCOLOGIA MARIANGELA PINNA" (o in forma abbreviata "A.O.M.P. - ODV")

La denominazione dell'associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assumerà automaticamente la seguente denominazione ASSOCIAZIONE DI ONCOLOGIA MARIANGELA PINNA - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO" o in forma abbreviata "ASSOCIAZIONE DI ONCOLOGIA MARIANGELA PINNA ODV".

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ART.2

SCOPO SOCIALE E ATTIVITÀ

La associazione non ha fini di lucro. Essa si propone di perseguire in via esclusiva o principale e prevalentemente a favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati, attività d'interesse generale secondo l'art. 5, lettere b), c) e d) del CTS per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare le attività aventi ad oggetto:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; e
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'associazione opera principalmente nel campo delle malattie oncologiche e potrà esercitare tutte le attività finalizzate all'assistenza morale e materiale dei malati e dei loro familiari.

L'associazione può esercitare attività diverse a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti ai sensi dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, e da individuarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, secondo criteri coerenti con le finalità dell'Associazione.

Per conseguire le proprie finalità, l'associazione può:

- a) promuovere la diffusione di informazioni giudicate utili per i malati e per i familiari, oltre che per Enti pubblici e privati;
- b) promuovere la diffusione di informazioni sulle malattie e sulle sue problematiche al fine di migliorare la sensibilità pubblica sui problemi;
- c) formulare proposte operative alle Istituzioni Pubbliche, traducibili in norme legislative;
- d) promuovere iniziative volte alla redazione e al continuo aggiornamento del quadro epidemiologico e genetico descrittivo delle malattie oncologiche;
- e) promuovere in collaborazione con terzi la costituzione di gruppi bioetici per ogni problema che coinvolge il malato;
- f) promuovere iniziative culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze, convegni e altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi;
- g) promuovere qualsiasi altra iniziativa atta a migliorare la posizione assistenziale e sociale dei malati e delle loro famiglie;
- h) promuovere l'organizzazione ed il finanziamento di corsi per il personale sanitario e parasanitario;
- i) predisporre la dotazione di strumenti tecnologici, sanitari e diagnostici a favore di reparti ospedalieri di oncologia e medicina; e
- l) promuovere paternariati, protocolli d'intesa e stipulare convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con soggetti privati.

Possono essere esercitate anche attività di raccolta fondi.

ART. 3

SEDE E DURATA

L'associazione ha sede in Sassari, Via Benedetto Croce n. 2.

L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento deliberato dall'assemblea degli associati solo in presenza del voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti.

ART. 4

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È costituito da beni mobili e immobili. Il patrimonio può essere incrementato con:

- redditi e rendite del patrimonio stesso;
- quote associative;
- contributi di enti e istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- oblazioni, donazioni, lasciti, erogazioni e contributi da parte di quanti - soggetti pubblici o privati - - condividono lo scopo, vogliano il potenziamento dell'istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;
- redditi o introiti derivanti da attività diverse di cui all'art.6 CTS o raccolta fondi di cui all'art.7 del CTS, nel rispetto delle norme di legge.

Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere per finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate secondo l'art.7 del Codice del Terzo settore.

L'organo amministrativo provvederà alla gestione del patrimonio nel rispetto dello scopo sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo nonché nei casi espressamente previsti dall'art.8 c.3 del CTS.

Ai sensi dell'art.9 del CTS in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 5

RISORSE

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dall'associazione di cui è associato o tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

I lavoratori subordinati che intendano svolgere attività di volontariato per l'associazione hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

L'associazione dovrà obbligatoriamente assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

La copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni con le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.]

Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 33 del CTS, l'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché delle attività di cui all'articolo 6 del CTS.

Per l'attività di interesse generale prestata l'associazione potrà ricevere, soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del CTS.

ART.6

ASSOCIATI

L'associazione dovrà essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione prevede l'ammissione come associati di altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

L'ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

in caso di rigetto della domanda di iscrizione, l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera sulla esclusione degli associati.

Possono essere associati della Associazione le persone o gli enti, che abbiano partecipato o intendano partecipare attivamente alle iniziative della Associazione, senza discriminazioni di alcun genere.

I nuovi associati dovranno versare, all'atto dell'ammissione, la quota d'associazione che fosse eventualmente stabilita annualmente.

Chiunque aderisca

all'associazione può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere, tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale l'organo amministrativo riceve la comunicazione della volontà di recesso, da effettuarsi con mezzo idoneo che permetta la possibilità di avere prova dell'avvenuto ricevimento.

Tra gli associati vige disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualifica di associato è personale e non trasmissibile né in vita né a eredi o legatari. Tutti gli associati sono eleggibili alle cariche sociali. Le prestazioni fornite dagli associati sono gratuite.

La qualifica di associato si perde per:

- recesso volontario

- espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamento contrario ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione e i suoi membri;

- decadenza per cessazione dall'attività associativa, senza giustificato motivo, per un periodo di almeno un anno.

La perdita di qualifica di associato, viene deliberata dall'Organo Amministrativo, l'associato decade, automaticamente, dalla carica associativa eventualmente ricoperta e dal diritto di voto.

Il provvedimento definitivo che dichiara la perdita della qualifica di associato persona fisica o di associato persona giuridica comporta la cancellazione dal libro degli associati a tutti i livelli associativi.

ART. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea degli associati,

- il Consiglio di Amministrazione,

- l'organo di controllo in base e nei limiti dell'art. 30 del CTS

- il revisore legale dei conti in base e nei limiti dell'art. 31 del CTS

ART. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta la universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto. Si applica l'articolo 2373 del codice civile, in quanto compatibile.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili.

È ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nel caso l'associazione abbia un numero di associati non inferiore a cinquecento si può prevedere e disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, comunque denominate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più ambiti territoriali. A tali assemblee si applicano le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 2540 del codice civile, in quanto compatibili.

L'assemblea ha le seguenti competenze:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Gli associati sono convocati in assemblea dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, a mezzo di posta elettronica almeno due giorni prima dell'adunanza. L'assemblea può pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'organo amministrativo ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'assemblea.

Quando il verbale non sia redatto da un notaio l'assemblea nomina un segretario.

Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario o dal Notaio.

In prima convocazione l'assemblea è validamente costituita qualora siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti, in seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

All'assemblea partecipano l'organo amministrativo, l'organo di controllo e il revisore dei conti, qualora nominati senza diritto di voto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea può prevedere che la riunione si tenga in teleconferenza.

ART.9

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, organo collegiale composto di un numero di membri variabile da cinque a sette, eletti per la durata di tre anni. Allo scadere del triennio l'assemblea degli associati riunita nella prima assemblea utile delibererà in merito alla nomina dell'organo amministrativo per il triennio successivo. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.

L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.

Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione attingendo dalla lista dei non eletti e chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale. In assenza di detta lista il Consiglio dovrà convocare l'Assemblea per una nuova elezione. Il Consigliere così sostituito decade assieme agli altri componenti del Consiglio di Amministrazione.

Qualora, durante un mandato, venga a mancare contestualmente la maggioranza del consiglieri, decade l'intero consiglio.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un segretario e un tesoriere, le cariche di segretario e tesoriere possono essere attribuite ad un stesso membro del Consiglio, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea dei associati.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

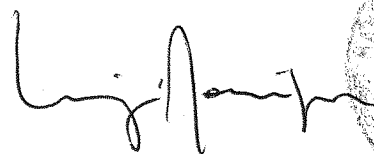
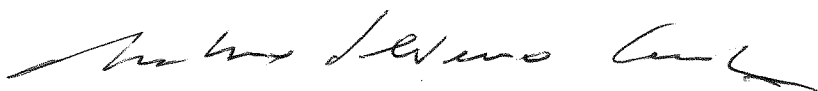
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione del bilancio e della sua presentazione all'assemblea; compila il regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Il presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, convoca e presiede l'assemblea degli associati e ne cura l'esecuzione dei deliberati.

Il Consiglio possiede al proprio interno un consigliere con la carica di segretario il quale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del consiglio di amministrazione e coadiuva il presidente e il consiglio nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'associazione.

Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee e del consiglio di amministrazione, nonché del libro degli associati.

Qualora non sia separatamente nominato, il segretario svolge anche il compito di tesoriere, cura la gestione della cassa dell'associazione e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili.



La convocazione del Consiglio viene fatta per iscritto, inviato almeno otto giorni prima e, in caso di urgenza, almeno due giorni prima mediante mezzi idonei a comprovare l'avvenuta ricezione. Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 10

ORGANO DI CONTROLLO

Nell'associazione la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo di cui cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del CTS ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'organo di controllo, se collegiale, si compone di due o di tre membri effettivi e due supplenti, associati o non associati. Se monocratico si compone di un membro effettivo ed uno supplente.

L'organo di controllo rimane in carica per quattro anni e i membri sono rieleggibili, almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi

professionali individuati con decreto del Ministero di Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche e giuridiche.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige apposito verbale.

ART. 11

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, del CTS l'associazione, dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando vengano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

ART. 12

BILANCIO D'ESERCIZIO

L'esercizio finanziario ha durata di un anno solare. Secondo quanto previsto dall'art.13 CTS l'associazione, a cura dell'organo amministrativo, deve redigere annualmente il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore.

L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Nel caso che l'associazione non fosse iscritta nel registro delle imprese dovrà depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Il bilancio di esercizio dovrà essere annualmente approvato dall'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo la chiusura dell'esercizio o in caso di necessità entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 13

BILANCIO SOCIALE

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, l'associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro si dovrà depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,

The bottom of the page features two handwritten signatures in black ink. To the right of the signatures is a circular official stamp, likely from the Italian Ministry of Labor and Social Policies, which is partially obscured by the ink.

tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui si dovrà in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa di cui all'articolo 41 cui aderiscano, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

ART. 14

LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere le scritture prescritte negli articoli 13, 14 e 17, comma 1 del CTS, nello specifico, oltre alle predette, deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
- d) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, e quello della lettera d) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c) del comma 1, sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta scritta da inviarsi all'organo amministrativo con un preavviso di almeno 10 giorni.

ART. 15

SCIoglimento

Lo scioglimento può avvenire, anche su proposta dell'organo amministrativo, con delibera dell'Assemblea degli associati e solo in presenza del voto favorevole di almeno tre quarti dei suoi componenti. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo, è devoluto, previo parere dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo settore che persegue finalità analoghe o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ai sensi e secondo le modalità dell'art. 9 del CTS.

ART. 16

CONTROVERSIE

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie, comprese quelle in ordine alla validità delle delibere assembleari, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, nonché in merito ai rapporti tra i soci, fra la società ed i soci, gli organi sociali e/o di controllo, nonché fra tutti o alcuni dei suddetti soggetti fra loro, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dal presidente del Tribunale competente territorialmente con riferimento alla sede della società, su istanza della parte interessata.

Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come prevista nel presente articolo, entro tre mesi dall'inizio di questa procedura, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà decisa da un arbitro nominato dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente con riferimento alla sede della società.

L'arbitro funzionerà e giudicherà con arbitrato rituale secondo diritto e provvederà anche sulle spese e competenze ad esso spettanti.

La sede dell'arbitro è stabilita nel suo domicilio.

Le risoluzioni e le determinazioni dell'organo arbitrale vincoleranno le parti.

La soppressione della clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dell'Assemblea con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

Le modifiche del contenuto della clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'Assemblea con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie.

ART. 17

NORMA DI CHIUSURA

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

